

Fisco - Bonus arredi ad ampio raggio.
Dalle modalità di pagamento alla cumulabilità delle agevolazioni: ulteriori chiarimenti dalle Entrate

Poggiani a pag. 11

I chiarimenti delle Entrate nella guida sulla detrazione fiscale per le ristrutturazioni

Il bonus arredi è cumulabile

Sì a più agevolazioni relative a diverse unità immobiliari

Pagina a cura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, oltre che con carte di credito e di debito, possono essere pagati con bonifici bancari e/o postali, ai quali si rende applicabile la ritenuta del 4%.

Così l'**Agenzia delle entrate** che ha fornito ulteriori precisazioni sull'argomento della detrazione dei mobili, in calce alla guida «Bonus mobili ed elettrodomestici» - maggio 2014.

La guida, di poche pagine, è un vero e proprio vademecum sulle modalità e sugli obblighi concernenti la fruizione del bonus e conferma che il contribuente può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla «A+» (A per i forni), destinati all'arredo di un immobile che ha subito una ristrutturazione edilizia, nel limite di 10 mila euro di spesa complessivamente sostenuta sia per i mobili che per gli elettrodomestici.

La detrazione, inoltre, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali, facendo riferimento a ogni singola unità immobiliare, comprensiva di pertinenze e parte a comune degli edifici; di conseguenza, il contribuente che ha effettuato lavori di recupero del patrimonio edilizio su più unità può usufruire, nel rispetto della percentuale e dell'ammontare totale, di più bonus.

Gli acquisti devono essere eseguiti, necessariamente, nel periodo intercorrente tra il 6/06/2013 e il prossimo 31 dicembre (2014) ma, come indicato in una delle risposte fornite senza «alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni», mentre le spese per gli interventi di recupero devono es-

sere sostenute a partire dal 26/06/2012.

Tale precisazione, pertanto, permette al contribuente di pagare prima i mobili, rispetto alla ristrutturazione ma è necessario, al fine di ottenere il bonus, che la data di inizio dei lavori del recupero edilizio precedano quella di acquisto dei beni oggetto dell'ulteriore detrazione.

In assenza di permessi per l'esecuzione della ristrutturazione è possibile, per il contribuente, attestare la data di avvio dei lavori attraverso la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da conservare con altri documenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i necessari, quanto eventuali, controlli.

Come indicato con alcuni chiari esempi nella guida in commento, si devono distinguere i lavori eseguiti sulle singole unità abitative, rispetto a quelli eseguiti sulle parti a comune, giacché in tale ultimo caso la detrazione spetta anche per i lavori di manutenzione ordinaria (come per esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione della pavimentazione, il rifacimento intonaci e quant'altro).

Inoltre, in una ulteriore precisazione in calce alla guida in commento, tra gli interventi di recupero, che danno la possibilità di fruire del bonus mobili, devono essere escluse quelle relative alla realizzazione di posti auto o box pertinenziali all'abitazione principale.

La detrazione spetta per l'acquisto di mobili e/o elettrodomestici anche se destinati a una parte dell'unità diversa da quella oggetto di ristrutturazione; per esempio è possi-

bile acquistare un armadio e una cassettera da collocare nella camera da letto, pur avendo eseguito una ristrutturazione della facciata.

Si possono detrarre, inoltre, le spese di trasporto e di montaggio dei mobili e degli elettrodomestici acquistati, mentre si esclude la fruizione del bonus per l'acquisto di beni da arredamento, come tende, tendaggi, porte, pavimenti e parquet.

Per i detti beni è possibile eseguire il pagamento con carte di debito e di credito, la data del pagamento è identificata nel giorno di utilizzo della carta, non è possibile l'utilizzo di assegni, contanti o altri mezzi di pagamento e, nel caso di pagamento effettuato tramite bonifico, il contribuente deve rispettare le disposizioni di riferimento, con la conseguenza che il cedente-beneficiario dei mobili e degli elettrodomestici otterrà il pagamento netto dalla ritenuta, nella misura del 4%, come prescritto dall'art. 25, del dl 78/2010.

Per beneficiare del bonus, in caso di pagamento a mezzo bonifico, il contribuente deve indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva e/o codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento, anche se il pagamento si riferisce al pagamento delle spese di trasporto e di montaggio.

Per gli eventuali controlli, a fine di non perdere la detrazione, il contribuente deve conservare la ricevuta del bonifico, la ricevuta di avvenuta



transazione (se il pagamento avviene con carta di credito o di debito), la documentazione di addebito sul conto corrente e le fatture di acquisto dei beni, che devono contenere la natura, la qualità e la qualità dei beni e dei servizi acquisiti, in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 2, lettera g), dell'art. 21, dpr 633/1972.

—© Riproduzione riservata—

Le precisazioni nella guida delle Entrate

Riqualificazione energetica	Gli interventi relativi alla detrazione del 65% non permettono la detrazione per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici
Acquisti all'estero	Possibile la detrazione sempre che siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti per gli acquisti eseguiti sul territorio nazionale
Ritenuta 4%	La ritenuta è sempre applicabile nel caso di pagamento eseguito con bonifico bancario e/o postale
Box pertinenziale	Non è possibile usufruire del bonus mobili per l'acquisto di un posto auto o box pertinenziale
Scontrino fiscale	Possibile la detrazione ma soltanto se lo scontrino riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica la natura, qualità e quantità dei beni acquistati (art. 21, dpr 633/1972)
Termine	Si possono acquistare beni agevolati entro il 31/12/2014 e non è presente alcun vincolo temporale tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei mobili o dei grandi elettrodomestici

Ammessi arredi più lussuosi dei lavori

Il contribuente può usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nel limite dei 10 mila euro e per un importo del 50% senza dover tenere conto di quanto speso per i lavori di ristrutturazione.

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dello scorso 27 maggio della legge di conversione del dl 47/2014 (Legge 23/05/2014 n. 80), si è definitivamente sancito che il bonus per l'acquisto di mobili è sicuramente correlato all'esecuzione di opere destinate al recupero del patrimonio edilizio, ma non deve tenere conto (come soglia massima) dell'ammontare delle spese sostenute per detti lavori di ristrutturazione.

Nel corso dell'ultimo anno, la detrazione in commento, disposta dal comma 2, dell'art. 16, dl 63/2013, aveva subito una serie di interventi in modifica che avevano creato notevoli problemi

ai contribuenti.

Preliminarmente, infatti, si ricorda che la detrazione spetta a coloro che eseguono interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 16-bis, dpr 917/1986, nella percentuale del 50% su un tetto massimo di 10 mila euro.

Tale detrazione riguarda le ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ o alla A per i forni e per gli apparecchi per i quali sia prevista l'etichetta energetica, destinati all'arredo dell'unità abitativa o delle parti a comune oggetto di ristrutturazione. Nella prima versione del dl 63/2013, il legislatore tributario aveva disposto che le spese inerenti ai mobili e agli elettrodomestici non potevano risultare superiori al complessivo ammontare delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione; con la conversione in legge avvenuta a cura del dl 47/2014 citato, sono state abrogate le disposizioni inerenti a tale vincolo. La conseguenza è che, in caso di spese di ristrutturazione sostenute, per un ammontare pari a 5 mila euro e di acquisto mobili per l'ammontare massimo (10 mila euro) al contribuente spetta comunque una detrazione pari al 50%, ovvero a 5 mila euro, da spalmare in 10 anni.